

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'  
DIDATTICA E DI RICERCA PRESSO ALTRO ATENEO AI SENSI  
DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N 240**

**TRA**

l'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Via Ostiense, 159, Roma (C.F. e P.I. 04400441004), rappresentata dal Prof. Luca Pietromarchi, in qualità di Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Ateneo, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi Roma Tre;

**E**

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede in Via S. Maria in Gradi n. 4 – Viterbo, – Codice Fiscale n. 80029030568, rappresentata dal Prof. Alessandro Ruggieri in qualità di Rettore *pro tempore* e legale rappresentante dell'Ateneo, domiciliato per la carica presso l'Università degli Studi della Tuscia;

**PREMESSO**

- che ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il conseguimento di finalità di interesse comune, le università possono stipulare convenzioni con altri atenei per consentire ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di svolgere attività didattica e di ricerca presso altro ateneo, stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri;
- visto il D.M. 26 aprile 2011, n. 167, aggiornato con D.M. 30.1.2014, recante le misure per l'attuazione del predetto articolo 6, Legge n. 240/2010;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia;
- che il prof. Maurizio RIDOLFI, professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (*Storia Contemporanea*), presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell'Università degli Studi della Tuscia ha manifestato la propria disponibilità e ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere l'attività didattica e di ricerca nell'ambito delle discipline di propria competenza anche presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre;
- vista la delibera del Senato Accademico del 26/03/2019 e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre assunta in data 28/03/2019;
- visto il Decreto Rettorale n. 385 del 16/05/2019 dell'Università degli Studi della Tuscia;
- considerato che è interesse delle parti promuovere la collaborazione nell'ambito del settore scientifico-disciplinare al fine di realizzare l'obiettivo comune di promuovere impegno alla collaborazione e all'integrazione nei settori della didattica e della ricerca per mantenere elevati i livelli complessivi di eccellenza, di attrazione e di qualità della ricerca e della formazione, e di elevare il livello competitivo delle istituzioni;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Le parti convengono di instaurare un rapporto di collaborazione per lo svolgimento, per l'A.A. 2019/2020, da parte del prof. Maurizio RIDOLFI - professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 11/A3, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 (*Storia Contemporanea*), con regime di impegno a tempo pieno presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa dell'Università degli Studi della Tuscia - dell'attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Roma Tre.

A decorrere dal 1° novembre 2019, l'attività didattica e di ricerca del prof. Maurizio RIDOLFI sarà svolta presso l'Università degli Studi Roma Tre per una percentuale pari al 100% dei complessivi compiti istituzionali. L'attività didattica sarà svolta nell'ambito dei corsi di Laurea relativamente al settore scientifico disciplinare di competenza (M-STO/04 - *Storia Contemporanea* o affini).

A tal fine l'Università degli Studi della Tuscia attesta che l'unità di personale rappresentata dal prof. Maurizio RIDOLFI non è essenziale, per la quota non imputabile in esecuzione della presente convenzione, ai fini del rispetto dei requisiti di docenza previsti per l'attivazione dei propri corsi di studio dalla normativa vigente.

Per ciascun anno accademico successivo di vigenza della convenzione, le modalità e le percentuali di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del prof. Maurizio RIDOLFI presso l'Università degli Studi Roma Tre vengono stabilite con i competenti Dipartimenti dell'Ateneo di appartenenza e dell'Ateneo ospitante in conformità alla normativa vigente e alla regolamentazione interna dei medesimi.

L'attività di ricerca del prof. Maurizio RIDOLFI verrà svolta avvalendosi dei finanziamenti specifici per i progetti in corso e di ulteriori finanziamenti messi a disposizione, ove possibile, dall'Ateneo di appartenenza e dall'Ateneo ospitante.

### **ART. 2 – ONERI STIPENDIALI**

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. b) del D.M. 26 aprile 2011, n. 167, gli oneri stipendiali del prof. Maurizio RIDOLFI sono assunti a carico dell'Università degli Studi Roma Tre. L'Università degli Studi Roma Tre, presso cui il prof. Maurizio RIDOLFI è chiamato a svolgere nella misura del 100% la propria attività didattica e di ricerca, provvederà con cadenza annuale al rimborso a favore dell'Università degli Studi della Tuscia della corrispondente percentuale di quanto erogato al docente, al lordo degli oneri riflessi, trasferendo le corrispondenti risorse finanziarie previa nota di richiesta.

Le note di richiesta saranno inviate dall'Università degli Studi della Tuscia nel mese di gennaio di ogni anno e conterranno le richieste di rimborso riferite all'anno solare precedente.

### **ART. 3 – COPERTURA ASSICURATIVA E ATTUAZIONE MISURE DI SICUREZZA, PREVENZIONE, PROTEZIONE E SALUTE**

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, *“Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*, il prof. Maurizio RIDOLFI gode dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali.

Per le finalità e gli obblighi imposti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, per “datore di lavoro” s’intende l’Ateneo ospitante che gestisce anche la sorveglianza sanitaria utilizzando le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del prof. Maurizio RIDOLFI nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il prof. Maurizio RIDOLFI è tenuto all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute previste dal predetto D.Lgs. n. 81/2008, e sue successive modificazioni, e dei regolamenti e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione vigenti presso l’Ateneo ospitante.

L’Ateneo ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all’Ateneo di appartenenza ogni evento infortunistico accaduto al prof. Maurizio RIDOLFI durante lo svolgimento delle loro attività.

### **ART. 4 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA ED ELETTORATO**

Le modalità per l’autocertificazione e la verifica dell’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti e per la valutazione dell’attività didattica e di ricerca del prof. Maurizio RIDOLFI sono definite, ai sensi dell’art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 240/2010, dai regolamenti vigenti presso le rispettive istituzioni universitarie.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.M. n. 167/2011, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*, il prof. Maurizio RIDOLFI è conteggiato in proporzione all’attività didattica svolta presso l’Ateneo ospitante e l’Ateneo di appartenenza.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.M. n. 167/2011, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all’art. 5, comma 5, della legge 240/2010, l’apporto del prof. Maurizio RIDOLFI è riferito alla durata e alla quantità dell’impegno dell’Ateneo ospitante e nell’Ateneo di appartenenza.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’articolo 3, comma 3 del D.M. 167/2011, per il periodo di durata della convenzione, il prof. Maurizio RIDOLFI esercita il diritto all’elettorato attivo e passivo presso l’Ateneo di Roma Tre.

### **ART. 5 – RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI, EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.M. 26 aprile 2011, n. 167, la presente convenzione attesta che il prof. Maurizio RIDOLFI non risulta necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l’attivazione dei corsi di studio.

La convenzione ha la durata di un anno accademico a far data dal 1° novembre 2019 ed è rinnovabile fin ad un massimo di cinque anni mediante accordo espresso tra le parti.

#### **ART. 6 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La convenzione può essere risolta unilateralmente da ciascuna delle università firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22.10.2004, n. 270.

La convenzione si intende automaticamente risolta nel caso di revoca, da parte del prof. Maurizio RIDOLFI del proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi Roma Tre ovvero nel caso in cui lo stesso eserciti l'opzione per il regime di tempo definito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 240/2010.

La risoluzione della convenzione ai sensi dei precedenti commi ha effetto a far data dall'inizio dell'anno accademico successivo.

Per il periodo di durata della convenzione non possono essere stipulate altre convenzioni per l'utilizzo del prof. Maurizio RIDOLFI né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

#### **ART. 7 – NORME FINALI**

La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale a norma di legge, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - tariffa parte seconda del D.P.R. n. 131/86 e ad essa si applica l'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 642/1972. L'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Università degli Studi Roma Tre.

Il Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Roma, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto.

DATA\*

DATA\*

FIRMA\*\*

FIRMA\*\*

Università degli Studi della Tuscia

Università degli Studi Roma Tre

Il Rettore

Il Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri

Prof. Luca Pietromarchi

\*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.